



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRINI | ALESSANDRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BIANCHI | ACHILLE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DADDABBO | PASQUALE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4668/2016
spedito il 13/10/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 2449/2016 Sez:12 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BARI
contro:
BARI

proposto dagli appellanti:

difeso da:
SALVUCCI AVV. CRISTINA
VIALE REGINA MARGHERITA 7 20100 MILANO MI

difeso da:
SARDELLA AVV. ALFREDO
VIALE REGINA MARGHERITA 7 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 287173/2013 TARSU/TIA 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 287173/2013 TARSU/TIA 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 287173/2013 TARSU/TIA 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 287173/2013 TARSU/TIA 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 287173/2013 TARSU/TIA 2012

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 4668/2016

UDIENZA DEL

25/03/2019 ore 09:30

N°

1753/2019

PRONUNCIATA IL:

25 MAR. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 GIU. 2019

Il Segretario

ASSIST. TRIBUTARIO
COLELLA Giuseppe

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato in data 18/10/2016 s.p.a. propone impugnazione avverso la sentenza n. 2449/12/2016, depositata il 21/7/2016 emessa dalla Sez. XII della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso a suo tempo proposto dalla stessa contribuente avverso l'avviso di accertamento per pagamento relativo alla tassa sui rifiuti TARSU, relativa al periodo d'imposta 2008-2012, emessa dal Comune di Bari, per un importo complessivo di €209.621,05 oltre interessi e sanzioni. L'appellante impugna la sentenza sostenendo in primo luogo la carenza del presupposto impositivo, per le aree esterne per una superficie di mq.2430, del punto vendita di via , dal momento che la pretesa comunale era ingiustificata sulle aree scoperte, visto che la tassazione potrebbe essere applicata solo ad un esercizio pubblico all'aperto che non ricorre nel caso in questione. Contesta, poi, l'applicabilità invocata dal Comune e condivisa dai primi giudici del disposto dell'art. 21 del DPR n.915/82 infatti, prosegue l'appellante, prevede *"che la tassa deve essere applicata alle aree adibite a campeggi.. nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti"*, aggiungeva *"la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma"*. E dunque non tutte le aree scoperte erano assoggettabili neanche per il dpr 915/82.". Evidenzia, poi, che l'evoluzione normativa seguente determina l'incertezza dell'applicazione della tassazione su due concetti antitetici di aree esterne: quelle operative, tassabili in quanto equiparabili a locali (perché ad esempio adibite a parcheggio a pagamento), e quelle pertinenziali non tassabili (perché ad esempio adibite solo a spazio di manovra automezzi o a parcheggio gratuito) perché non idonee a produrre rifiuti. Evidenzia che oltre a Bari, solo in altri due comuni aree esterne come quelle in questione sono state ritenute tassabili, sottolinea che persino per il regolamento TARES del Comune di Bari le aree di parcheggio gratuite non sono soggette a tassazione e che analoga disposizione è contenuta nel regolamento TARI. Contesta il richiamo effettuato da controparte alla giurisprudenza della Cassazione (n. 20359/07), affermando che la stessa quando accenna alle aree scoperte, ne sostiene l'imponibilità per la sola occupazione o detenzione, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, secondo una versione dell'art. 62,1° comma del d.lgs. n. 507/93, non più in vigore per l'anno oggetto di imposizione, come ammesso dalla stessa controparte. Evidenzia ancora che le aree in cui è consentito il parcheggio gratuito ai clienti di attività economiche sono definibili aree scoperte pertinenziali e come tali non tassate, tanto che il Comune per giustificare la propria richiesta definisce le aree in questione *"aree all'aperto destinate ad esercizi pubblici"*, categoria 18/11, decisamente contestata dall'appellante, poiché *"trattasi di scorretta mistificazione della realtà"*, e perché erroneamente attribuisce l'onere probatorio di dimostrare la mancata produzione

di rifiuti al contribuente anzichè al Comune. Propone poi quale secondo motivo di impugnazione la mancanza di motivazione dell'accertamento fondata sul fatto che lo stesso Comune per le annualità precedenti non avesse richiesto alcun pagamento di tassa per la stessa area. Denuncia inoltre l'assenza di servizio pubblico per le aree esterne in questione e, in via subordinata, propone di sollevare questione di legittimità costituzionale (in relazione all'art.62 primo comma del D.Lgs. n.507/93 e "*delle subentrate norme sulle aree esterne*") poiché nelle aree in questione non viene prodotto alcun rifiuto, per cui l'assoggettamento al tributo sarebbe illogico ed illegittimo, asserendo di trovare spunto per questa impostazione nella giurisprudenza di legittimità e nelle disposizioni che istituiscono la tassa destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento, per cui l'imposizione sarebbe "*in contrasto con gli artt. 3,23,41,43,53,76 e 97 della Costituzione*". Infine sostiene la non applicabilità di sanzioni ed interessi, e chiede la riforma della sentenza impugnata anche sul punto, perché non sussisteva obbligo di denuncia e perché sussiste la situazione di obiettiva incertezza richiesta dalle norme tributaria per consentire la non applicazione delle sanzioni. Conclude chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, l'annullamento con vittoria di spese.

Con nota di controdeduzioni del 14/2/2019 si è costituito il Comune di Bari, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza e la condanna alle spese. In particolare l'Ente ribadisce la correttezza della decisione dei primi Giudici, coerente con l'orientamento di legittimità che ritiene assoggettabile "*...qualsiasi area scoperta ad uso privato idonea a produrre rifiuti*" (rammentando che l'appellante utilizza pacificamente l'area in questione come area di manovra dei mezzi necessari al trasporto delle merci) e che la tassa è dovuta da tutti coloro i quali possono usufruire astrattamente del servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione. Sottolinea che l'area dell'appellante non rientra in alcuna delle deroghe previste dall'art. 62, comma 2, del d.lgs. n.507/93, situazioni di fatto che, in ogni caso, sarebbe stato onere del contribuente allegare e provare, mentre l'appellante non ha dimostrato alcunchè. Richiamate alcune pronunzie di legittimità in tal senso (in particolare Cass. n.20359/2007), riferite alle aree scoperte e non ai locali come sostenuto dall'appellante, evidenzia che l'orientamento è stato più di recente pienamente confermato (Cass. n.18500/2017) sia in relazione al presupposto dell'imposta (dovuto per la disponibilità dell'area) sia in relazione all'onere probatorio della mancata produzione dei rifiuti gravante sul contribuente. Conferma quindi che si tratta di area operativa, essendo destinata a parcheggio della clientela ed a spazio di manovra dei veicoli adibiti al trasporto merci e contesta che vi sia stata violazione del regolamento comunale ovvero che sia stata erroneamente classificata l'area, poiché la categoria 18 attribuita è quella inerente "*Altre aree ad uso privato, produttive di rifiuti, non costituenti accessori o pertinenze di locali tassati*". Chiede il rigetto del motivo d'appello inerente la mancanza di motivazione dal momento che l'avviso contiene il richiamo alle

normative ed ai regolamenti in tema di TARSU e l'indicazione specifica della superficie occupata e dell'ubicazione dell'immobile, come peraltro desumibile dal fatto che il contribuente ha potuto tranquillamente esercitare il proprio diritto di difesa. Contesta infine l'ammissibilità del terzo motivo di impugnazione (assenza del servizio pubblico) poiché trattasi di censura mai proposta in primo grado, non mancando, comunque di evidenziare anche l'infondatezza nel merito della questione, avendo peraltro la contribuente già in altri giudizi relativi a diverse annualità ammesso che la raccolta dei rifiuti speciali avveniva a cura dell'AMIU di Bari, circostanza, che ad ogni buon conto, documenta allegando comunicazione proveniente dalla stessa AMIU. Di conseguenza chiede il rigetto anche della subordinata questione di legittimità costituzionale. Infine chiede la conferma dell'applicazione di sanzioni ed interessi in conformità con l'orientamento di legittimità già richiamato dai giudici di primo grado ed applicato dal Comune (Cass. n.18230/2016 e cass.26077/2015).

Nell'imminenza dell'Udienza l'appellante ha prodotto in copia un documento (denuncia ai fini TARSU) e l'appellata con propria memoria ne ha contestato l'ammissibilità perché tardivamente prodotta solo in secondo grado, pur essendo antecedente, e ne ha in ogni caso evidenziato la difformità dagli originali conservati presso il Comune e, in ogni caso, l'irrelevanza.

MOTIVI

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente deve darsi atto che l'atto d'appello è caratterizzato da diverse espressioni del tutto incontinenti e non opportune nell'ambito di scritti difensivi, non rispettose né della controparte né dei primi Giudici. A titolo di esempio si richiamano le espressioni "*trattasi di scorretta mistificazione della realtà indegna di una pubblica amministrazione...*" o "*Evidentemente i primi giudici, privi di ogni senso del ridicolo, devono aver bevuto l'emerita fandonia delle 'aree all'aperto destinate ad esercizi pubblici'*". Pertanto ai sensi dell'art.89 c.p.c. si dispone la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive contenute in tale atto.

L'appellante sostiene in primo luogo la carenza del presupposto impositivo sostenendo che le aree in questione non sarebbero aree operative ma solo aree pertinenziali ed in quanto tali non tassabili. La censura è infondata e non può essere accolta. Infatti, come specificato dal giudice di prime cure, in conformità con gli orientamenti consolidati della Suprema Corte¹, correttamente richiamata dalla

¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18054 del 14/09/2016 (Rv. 640961 - 01) "*In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal*

parte appellata, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha come presupposto impositivo, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 il solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. In applicazione di tale principio, le aree destinate a parcheggio scoperto sono state ritenute assoggettabili all'imposta, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente. Poiché nel caso in questione il contribuente non ha fornito alcuna dimostrazione di inidoneità dell'area a produrre rifiuti ovvero di non averne mai prodotti nel periodo in questione le sue tesi vanno respinte. Inoltre le disposizioni normative applicabili appaiono (nonostante il convincimento dell'appellante) chiare nell'operare la distinzione fra aree operative e pertinenziali per cui l'area assoggettata a parcheggio (anche gratuito) ovvero quella destinata ad area di manovra dei mezzi adibiti al trasporto sono di certo aree operative, essendo peraltro indispensabili e strumentali all'attività commerciale della contribuente. Non sarebbe infatti di certo concepibile una struttura commerciale di quelle dimensioni senza aree di parcheggio o di manovra quali quelle assoggettate a tassazione. In ogni caso il contribuente non ha portato alcun argomento attendibile per discostarsi dai riferiti orientamenti di legittimità.

Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di appello inerente una presunta carenza di motivazione, dal momento che l'atto contiene tutti i riferimenti normativi e regolamentari e, consente agevolmente l'individuazione del bene assoggettato, tanto è vero che il contribuente ha potuto pacificamente apprestare le proprie difese. Privata di valenza, poi, è la considerazione che il Comune in precedenza non avrebbe assoggettato a tassazione l'area, poiché la circostanza non può avere influenza sulla debenza della tassa per gli anni oggetto del presente giudizio per i quali il diritto dell'Ente alla riscossione non si è prescritto ed è ancora esercitabile.

Il terzo motivo, mai proposto in precedenza, è inammissibile e, in ogni caso, sarebbe anche nel merito infondato dal momento che per la giurisprudenza sopra richiamata, costante e mai mutata, l'effettiva utilizzazione del servizio di raccolta è dato del tutto ininfluenza ai fini della doverosità del pagamento della tassa, dovendo la stessa trovare fondamento nella semplice disponibilità dell'area nel territorio comunale ove il servizio viene espletato. Nel caso in questione, peraltro, appare dimostrato dalla documentazione prodotta dall'appellata, che il servizio in favore dell'appellante viene regolarmente prestato da anni dall'azienda municipalizzata competente. Pertanto, anche l'ipotetica e subordinata istanza di sollevare questione di legittimità costituzionale è da respingere,

comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto non dovuta la TARSU, ex art. 62, comma 2, cit., in relazione ad un'area di manovra e parcheggio per mezzi pesanti in quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilati)."

non essendo mai stata interpretato l'art. 62 del d.lgs. n.507/93 nel senso di imporre la tassazione su area sulla quale il servizio di raccolta non viene o non può essere prestato, come asserito dall'appellante. L'art. 62, come già detto si applica, perché l'area è operativa in relazione all'esercizio commerciale del contribuente, e spettava al contribuente dimostrare che l'area non era in grado di produrre rifiuti.

Infine, appare corretto il calcolo di sanzioni ed interessi, come ritenuto dai Giudici di primo grado, in coerenza degli orientamenti di legittimità puntualmente richiamati da parte appellata (sanzione base aumentata dalla metà al triplo)².

Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata (e dunque l'avviso di accertamento) deve essere integralmente confermata.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia -V sezione - di Bari, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento del Comune di Bari prot. N.287173 del 20/12/2013. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €.8.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 25 marzo 2019

Il Giudice est.

(Dott. Achille Bianchi)



Il Presidente

(Dott. Alessandro Silvestrini)



² Cfr. in tal senso anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14399 del 09/06/2017 (Rv. 644430 - 01)